

CASSAZIONE: LA ASD DEVE DIMOSTRARE DI AVER DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

di **Simone Boschi**

Commercialista in Firenze

Con l'Ordinanza 2/12/2019 n. 31427, la Corte Suprema di Cassazione (Sez. VI Civile) ha nuovamente confermato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica deve dimostrare di aver diritto alle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico fornendo prova di essersi comportata da vera e propria associazione, indipendentemente dall'iscrizione in registri o elenchi (nella fattispecie: l'iscrizione al registro CONI), i quali semmai forniscono un titolo formale o comunque attestante un requisito che niente ha che fa con l'ambito sostanziale tipico del mondo associativo.

In sede di verifica tributaria, è legittimo che l'Agenzia delle Entrate chieda al sodalizio di esibire i documenti capaci di provare che le clausole statutarie obbligatorie sono state rispettate.

Se lo statuto neanche cita tali clausole, è violato il comma 8 dell'articolo 148 del Dpr 917/86 e quindi non sussiste alcun diritto a fruire delle agevolazioni fiscali previste dal medesimo articolo (in sostanza non è riconosciuta la decommercializzazione per i corrispettivi specifici).

Se lo statuto è invece conforme all'anzidetta norma, ma l'associazione non fornisce prova di averlo nei fatti rispettato, i verificatori sono legittimati addirittura a disconoscere il requisito associativo riqualificando l'ente secondo caratteristiche commerciali.

La Cassazione si è espressa in merito ad un accertamento fiscale emesso a carico di un'associazione sportiva dilettantistica la quale **non aveva fornito prova che gli aventi diritto alla partecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocati e chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea** dei soci dell'associazione: ne è derivata la **violazione del principio di gestione democratica dell'associazione** e, per carenza del requisito associativo, la conseguente insussistenza dei presupposti per godere della fiscalità di vantaggio prevista per le associazioni sportive dilettantistiche.

Un'associazione sportiva dilettantistica, è innanzitutto un'associazione: come tale, deve curare la propria attività gestoria ed amministrativa, non può trascurarla.

Essa non può operare "alla buona" senza redigere un rendiconto attendibile, senza che esso venga poi sottoposto ad un'assemblea per la sua approvazione, senza che siano stati convocati ad uno ad uno tutti gli

associati, senza che gli associati presenti all'assemblea abbiano sottoscritto un foglio presenze per lasciare testimonianza che in quel giorno e a quell'ora essi erano presso la sede dell'associazione ad esaminare il rendiconto (non basta il verbale assembleare firmato dal segretario e dal presidente).

Dunque, emerge fra l'altro l'inutilità dell'affissione in bacheca dell'avviso di convocazione assembleare, perchè non possiamo dar prova che l'avviso sia stato letto da tutti gli associati, a meno che essi, ad uno ad uno, non sottoscrivano una "presa visione" dell'avviso e del relativo ordine del giorno; ma allora, tanto vale far firmare a tutti direttamente la ricevuta della convocazione assembleare, così potremo consegnar loro una copia dello stesso avviso.

E infine è bene che gli associati si rendano conto di non essere semplici utenti di servizi, bensì "protagonisti" delle scelte che essi imprimono all'associazione mediante decisioni collegiali assunte in occasione di assemblee cui essi hanno davvero partecipato e votato. Solo con tale consapevolezza si rispetta quel principio di diritto a partecipare alla vita democratica.

Quanto fin qui descritto vale ovviamente per tutti i tipi di associazione, non solo per le sportive.

Conservare con ordine lettere, avvisi, verbali e fogli presenze, protegge la vita associativa.

SIMONE BOSCHI

Commercialista, Revisore Legale

Consulente in sport-management

Scuola dello Sport CONI Toscana

Viale dei Mille 73 – 50131 Firenze

Tel. 055 573040 – Fax 055 7094934

info@studioragboschi.com
